



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del 08/04/2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO PER CONTROVERSIA IN MATERIA DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA

L'anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle **ore 20:15** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	VICE SINDACO	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
BARANTANI MARCO	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DI GILIO VITTORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO PER CONTROVERSIA IN MATERIA DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42";
- la Legge 30.12.2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario. n. 46);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. **09** del **31.3.2021** con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. **10** del **31.3.2021** con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. **62** in data **01/04/2021** con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2021;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Premesso:

- che il Comune di Noceto è proprietario di un lotto di terreno con destinazione d'uso "verde pubblico", sito in Noceto via Trieste, acquisito come area a standard nel contesto di realizzazione di lottizzazione artigianale, attualmente destinata dal vigente RUE a "verde pubblico" (Art. 39 Regolamento Urbanistico Edilizio) individuata catastalmente al N.C.T foglio 1 mappale 489, confinante a Nord con Area del Comune di Noceto, parcheggio pubblico cimitero Comunale, a Ovest ragioni private a Sud aree private di cui al mapp. 984 del foglio 27 ed a Est con Strada Comunale via Trieste;
- che essendo intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla alienazione di una porzione di circa 600 m² di tale area, all'uopo inserita nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per l'anno 2018, approvato con atto consiliare N. 28 in data 30-7-2018, con Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 30.07.2018 è stato dato incarico al Servizio Patrimonio, nella persona del sottoscritto Responsabile del Servizio di procedere all'espletamento dell'Asta Pubblica per l'alienazione di detta area;
- che con deliberazione di Giunta comunale N. 90 del 19/04/2018 è stata autorizzata la pubblicazione di un avviso esplorativo PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ACQUISTO di tale area;
- che con successiva deliberazione di Giunta comunale N. 153 del 30/07/2018 il Responsabile del Servizio Patrimonio è stato AUTORIZZATO ALL'ESPERIMENTO DI UN'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI AREA SITA IN VIA TRIESTE e stabilito il valore da porre a base d'asta in € 48.000,00;
- che con determinazione del Responsabile di Servizio Patrimonio n. 157 del 02/08/2018 si è approvato il bando di asta pubblica per l'alienazione di cui sopra, oltre che:
 - stabilito che il contratto verrà perfezionato con spese a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria,
 - stabilito che l'aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà formulato la migliore offerta in rialzo rispetto al prezzo a base d'asta, purchè valida; è altresì ammessa offerta di importo pari al prezzo a base d'asta;
- che l'avviso di asta pubblica è stato pubblicato all'Albo Pretorio e al sul sito internet istituzionale;
- che entro i termini fissati nell'avviso d'asta per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 04/09/2018) è pervenuto all'Ufficio Protocollo del Comune di Noceto n. una offerta;
- che con determinazione n. 221 del 05/10/2018 del Servizio Patrimonio sono stati approvati i verbali di gara e contestualmente disposta l'aggiudicazione dell'asta pubblica per l'alienazione di un'area di proprietà del Comune di Noceto ubicata in Noceto (PR), via Trieste, dando atto che l'importo contrattuale, determinato in relazione all'offerta presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario risulta pari a € 48.001,00, nonché:
 - precisato che tutti gli oneri connessi all'alienazione dell'area di cui sopra sono a totale carico dell'aggiudicatario, così come espressamente previsto nell'avviso di asta pubblica.
 - dato mandato all'Ufficio Ragioneria di accertare sul capitolo appositamente individuato l'entrata conseguente alla procedura di alienazione;

Atteso che fin dall'avviso per manifestazione d'interesse e nel successivo bando d'asta era previsto che l'aggiudicatario / acquirente, oltre a corrispondere il prezzo offerto per l'acquisto dell'area e a realizzare quanto stabilito dall'art. 36 del RUE, fosse tenuto a realizzare le seguenti opere, oltre alle eventuali ulteriori che potranno essere elencate in sede di bando pubblico di alienazione:

- nuovo percorso pedonale in ghiaietto da realizzare nell'area verde del parcheggio del cimitero fino a congiungersi con via Romanina
- sistemazione tratti dissestati del marciapiede in autobloccante che da via Giovanni XXIII porta al parcheggio del cimitero
- realizzazione cordolo di delimitazione dell'area verde limitrofa al parcheggio pubblico a servizio del cimitero del capoluogo

Tutte le opere da realizzare e da cedere all'Amministrazione saranno progettate secondo i capitolati e le indicazioni dell'Amministrazione e oggetto di preventiva verifica da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, con oneri e adempimenti (acquisizione di autorizzazioni e simili) interamente a carico dell'acquirente.

Considerato che l'aggiudicazione è stata comunicata alla società con lettera prot. n. **21014 del 02/11/2018**, contenente l'indicazione degli adempimenti conseguenti sulla base di quanto stabilito nel bando per asta pubblica cui tale soggetto risulta vincolato per effetto del provvedimento di aggiudicazione, dalla stessa non impugnato;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Dato atto che l'aggiudicatario non ha ad oggi ottemperato agli obblighi derivanti dal provvedimento di aggiudicazione dell'asta pubblica, nonostante diverse comunicazioni e da ultimo nonostante la diffida ad adempiere inviata dal Segretario Generale con prot. n. **11461 del 23/07/2020**;

Rilevato che non si è pervenuti alla stipula dell'atto pubblico di compravendita dell'area per fatto imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dall'aggiudicatario, che con lettera prot. n. **13118 del 26/08/2020** ha contestato la condotta del Comune di Noceto e comunicato che non intende addivenire alla stipulazione del contratto di compravendita a causa del comportamento tenuto da questa Amministrazione;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 30/09/2020 è stato deliberato:

- di avviare procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 come modificato con D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 davanti all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale Civile di Parma nei confronti della società dichiarata aggiudicataria dell'asta pubblica, conferendo all'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma l'incarico per la procedura di Mediazione Civile presso il Tribunale Civile di Parma;
- di rinviare a successiva deliberazione ogni determinazione da assumere nella presente controversia ed in particolare l'eventuale costituzione in giudizio, ad esito della procedura di mediazione

Dato atto che la procedura di mediazione obbligatoria non ha avuto esito positivo in quanto le parti non hanno raggiunto alcuna intesa, si reputano sussistenti i presupposti per avviare contenzioso nei confronti della società aggiudicataria per inadempimento agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione dell'asta pubblica per l'alienazione dell'area di proprietà del comune di Noceto sita in Noceto, via Trieste;

Atteso che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato riconducibile all'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. 17, comma 1, lett. d), numero 1, punto 1.2), ossia la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione del codice;
- l'art. 4 del medesimo codice stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Preso atto che ANAC con Linee Guida 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ha fissato i principi per l'affidamento dei servizi legali finalizzati al patrocinio in giudizio:

- L'affidamento dei servizi legali conferito *ad hoc* costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 comma 1, lettera d) (contratti esclusi);
- Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite; tali incarichi possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato iscritti ad un Albo circondariale;
- Ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento dei servizi legali esclusi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; il mancato ricorso ad adeguate forme di pubblicità è giustificato negli stessi casi in cui il Codice dei contratti pubblici consente deroghe specifiche che autorizzano, a talune condizioni, procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario, a condizione di rispettare le condizioni enunciate per una di tali deroghe.



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile, comprese pertanto le citate linee guida ANAC n. 12, in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni;

Atteso che dalla citata sentenza 6/6/2019 della CGE si evince che:

- La sentenza fa riferimento alla “rappresentanza legale del suo cliente nell’ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento”, ossia alla tipologia di incarichi analoghi a quello che forma oggetto della presente delibera;
- Gli incarichi legali come descritti al punto che precede sono esclusi dalla normativa appaltistica generale - ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17, comma 1, lett d) del codice dei contratti pubblici approvato con il citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;
- All’intuitu personae la CGE ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato;
- Alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la CGE ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell’incarico nonché dalla pubblicità che deve essere data a tali condizioni (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18);
- Ancora, la Corte, rileva che i servizi legali possono partecipare, “direttamente o indirettamente, all’esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche”: ciò che pure li rende incomparabili con ogni altro servizio.

Preso atto che la CGE nella sentenza del 6/6/2019 arriva alla conclusione che “alla luce delle loro caratteristiche oggettive individuate e descritte, i servizi di cui all’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell’Unione ha potuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall’ambito di applicazione di detta direttiva”;

Considerato altresì che le citate linee guida ANAC n. 12 al punto 3.1.4.1 stabiliscono che l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico anche nei casi di consequenzialità tra incarichi (qual è il presente caso, facendo seguito il conferimento del presente mandato a quello conferito per il medesimo contenzioso con la citata deliberazione di G.C. n. 159/2020) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;

Ravvisata la necessità di autorizzare il Sindaco pro tempore alla nomina di un procuratore in rappresentanza di questa Amministrazione per l’avvio di una causa davanti al Tribunale Civile di Parma, allo scopo di vedere riconosciute le ragioni del Comune di Noceto nel contenzioso in oggetto;

Atteso che sulla base della citata sentenza della CGE del 06/06/2020 e del punto 3.1.4.1. delle linee guida ANAC n. 12 è stato richiesto preventivo per l’avvio del contenzioso de quo all’avvocato Roberto Ollari del foro di Parma, in ragione della consequenzialità con la procedura di mediazione obbligatoria già svolta pur infruttuosamente nella medesima controversia, nonché esperto nella specifica materia che forma oggetto del contendere, di cui viene acquisito il curriculum vitae e le dichiarazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di conferibilità degli incarichi esterni;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Visto il preventivo di spesa presentato al prot. 5230 del 27/03/2021 dall'Avv. Roberto Ollari, che ha applicato i valori previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 sopra indicato per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale in base al valore stimato della controversia - pari a circa € 80.000,00 -, per un importo complessivo pari a € 5.000,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA 4% e Iva 22% di legge (per un totale pari a € 7.295,60 compresi accessori e a dedurre ritenuta d'acconto pari a € 1.150,00) e spese per Contributo Unificato e bolli per ulteriori € 786,00 (€ 759,00 per C.U. e € 27,00 per bolli), per un totale complessivo pari a € 8.081,60;

Ritenuto il compenso congruo e conforme ai parametri fissati nel D.M. 10/03/2014, n. 55 e s.m.i.;

Dato atto che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata sia dalla legge (art. 7 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 – commi 54 e segg. L. 244/2007), sia dal Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05/03/2009;

Ritenuto di nominare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Affari Generali, incaricandolo degli adempimenti conseguenti, compresa l'adozione dell'impegno di spesa in favore del legale così individuato;

Ritenuto altresì di autorizzare in questa sede l'introito dei due assegni circolari con data 3 settembre 2018 depositati da controparte in sede di partecipazione alla procedura di gara e ancora non incassati, previo invio di specifica comunicazione da parte del Responsabile del procedimento cui è ascritto il bando di alienazione, al solo fine di non ricadere in quanto previsto dall'art. 1, comma 345 ter della L. 266/2005 e segnatamente:

- l'assegno di € 5.000 versato a titolo di ristoro delle spese sostenute dal comune, come previsto dal bando di alienazione;
 - il secondo assegno di € 4.800, versato a titolo di caparra/anticipo sul prezzo,
- con la precisazione che l'incameramento delle citate somme avviene al solo fine di non incorrere nelle prescrizioni di legge, senza effetto di liberare la controparte dalle obbligazioni assunte a seguito dell'aggiudicazione della procedura come previste dal bando di alienazione, che formeranno oggetto della domanda presentata al Tribunale di Parma, e dall'eventuale risarcimento dei danni subiti da questo Ente;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- l'art. 14 del vigente Statuto del Comune di Noceto;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m., modificato dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di autorizzare la costituzione del Comune di Noceto davanti al Tribunale Civile di Parma al fine di convenire in giudizio la società dichiarata aggiudicataria in forza della determinazione n. 221 del 05/10/2018 del Servizio Patrimonio del Comune di Noceto dell'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI AREA SITA IN VIA TRIESTE per i motivi e per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, preso atto dell'esito infruttuoso della procedura di mediazione obbligatoria svolta ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 come modificato con D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 davanti all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale Civile di Parma;
2. Per quanto in premessa esposto, di conferire all'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma l'incarico per la rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto davanti al Tribunale Civile di Parma avverso la società aggiudicataria del procedimento di alienazione della porzione di area di proprietà comunale sita in Noceto, via Trieste di cui all'avviso di asta pubblica approvato con determinazione del Servizio Patrimonio n. 157 del 02/08/2018, au-



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

torizzando il Sindaco pro tempore o suo delegato a conferire allo stesso mandato fiduciario di rappresentanza nel procedimento di cui al punto 1. che precede, e di riconoscere al legale incaricato il compenso indicato nel preventivo di spesa acquisito al prot. 5230 del 27/03/2021 nei termini riportati in premessa;

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali all'assunzione del relativo impegno di spesa, alle condizioni economiche riportate nella presente deliberazione e nel preventivo prot. n. 5230/2021, nonché di procedere alle eventuali integrazioni dell'impegno di spesa che si rendessero necessarie nel corso della controversia legale, senza necessità di specifica deliberazione in quanto attinenti alla presente causa;
4. Di autorizzare altresì in questa sede l'introito dei due assegni circolari con data 3 settembre 2018 depositati da controparte in sede di partecipazione alla procedura di gara e ancora non incassati, previo invio di specifica comunicazione da parte del Responsabile del procedimento cui è ascritto il bando di alienazione, al solo fine di non ricadere in quanto previsto dall'art. 1, comma 345 ter della L. 266/2005 e segnatamente:
 - l'assegno di € 5.000 è introitato a ristoro delle spese sostenute dal comune, come previsto dal bando di alienazione;
 - il secondo assegno di € 4.800, versato a titolo di caparra/anticipo sul prezzo,con la precisazione che l'incameramento delle citate somme avviene al solo fine di non incorrere nelle prescrizioni di legge, senza effetto di liberare la controparte dalle obbligazioni assunte a seguito dell'aggiudicazione della procedura come previste dal bando di alienazione, che formeranno oggetto della domanda presentata al Tribunale di Parma, e dall'eventuale risarcimento dei danni subiti da questo Ente;
5. Di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di avviare la procedura di mediazione.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

**II SINDACO
FECCI FABIO**

**II SEGRETARIO GENERALE
DI GILIO VITTORIO**



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL

Sulla proposta n. 344/2021 del ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO PER CONTROVERSA IN MATERIA DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA , ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(MERCADANTI ALDO)



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta n. 344/2021 del ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO PER CONTROVERSIA IN MATERIA DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA , ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)



COMUNE DI NOCETO
SEGRETARIO GENERALE

Tel. 0521 – 622 115 Fax 0521 622 100
e-mail segretario@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA

che la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08/04/2021 ad oggetto AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NOCETO PER CONTROVERSIA IN MATERIA DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA :

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente con numero 438/ 2021 per 15 giorni consecutivi dal 09/04/2021 al 24/04/2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

-è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, in data 20/04/2021.

- è stata inserita nell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale trasmesso ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
con firma digitale
DI GILIO VITTORIO